DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni esenti dalla malattia in Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/30/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che la Germania ritiene parte del proprio territorio indenne dalla malattia di Aujeszky e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

considerando che in tali regioni è stato avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;

considerando che la decisione 93/244/CEE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 96/725/CE [4] stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune zone del territorio comunitario in cui è stato approvato un programma di eradicazione ed elenca tali regioni nell'allegato I;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia dalla regione di Sachsen Anhalt; che è pertanto opportuno depennare tale regione dall'elenco riportato nell'allegato I della decisione 93/244/CEE della Commissione;

considerando che le autorità tedesche applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non debbono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky;

considerando che la decisione 93/24/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 96/725/CE, fissa per la malattia di Aujeszky garanzie supplementari per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia ed elenca dette regioni nell'allegato I;

considerando che occorre aggiungere nell'allegato I della decisione 93/24/CEE le regioni della Germania che sono esenti dalla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nell'allegato I della decisione 93/244/CEE dopo la voce «Mecklenburg-Vorpommern» è aggiunta la seguente voce:

«Sachsen Anhalt»

2. Nell'allegato I della decisione 93/24/CEE dopo la voce «Mecklenburg-Vorpommern» è aggiunta la seguente voce:

«Sachsen Anhalt»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16.
[3] GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21.
[4] GU n. L 329 del 19. 12. 1996, pag. 48.
[5] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.